



POLICY GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

DI

INTERPUMP GROUP S.P.A.

INDICE

1. Premessa
2. Riferimenti
3. Definizioni
4. Descrizione della procedura di Whistleblowing
 - 4.1. Modalità di comunicazione
 - 4.2. Contenuto della comunicazione
 - 4.3. Compiti e responsabilità
 - 4.4. Garanzie e principi
5. Destinatari della policy
6. Entrata in vigore

Allegato 1 Tutela del trattamento dei dati personali

Allegato 1-bis Informativa Privacy

1. PREMESSA

Con la presente procedura (di seguito anche “**Policy**”) Interpump Group S.p.A. intende disciplinare, nell’ambito dell’intero gruppo, le modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni riguardanti presunte irregolarità o illeciti di cui si è venuti a conoscenza in esecuzione della propria attività lavorativa.

Le società del Gruppo Interpump, anche sulla scorta delle raccomandazioni del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. che in data 9 luglio 2015 ha modificato e integrato il Codice di Autodisciplina delle società quotate, adottano uno schema di gestione delle Segnalazioni in linea con la normativa e la best practice di riferimento. In particolare, come meglio di seguito indicato, ciascuna società del Gruppo Interpump pone in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano tutelati tutti i soggetti che di volta in volta intervengono nel processo di gestione delle Segnalazioni, nel pieno rispetto della normativa afferente il trattamento dei dati personali.

2. RIFERIMENTI

ESTERNI:

- R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – “Codice Civile”
- R.D. 19 ottobre 1930, n. 1938 – “Codice Penale”
- D.lgs. 231/01 - “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
- D.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- L. 287/1990 - “Norme a tutela della concorrenza e del mercato”
- D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”
- D.Lgs. 231/2007 - “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni”.
- D.Lgs. 81/2008 - “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza”
- Disegno di Legge s.2208 del 3 febbraio 2016 - “Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell’interesse pubblico”
- “Codice di Autodisciplina” di Borsa Italiana S.p.A. per le società quotate – ultima versione luglio 2015

INTERNI:

- Modello Organizzativo 231 di Interpump Group S.p.A.
- Codice Etico di Interpump Group S.p.A.
- Protocolli approvati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Procedure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente;
- Procedure relative alla gestione contabile e finanziaria e redatta ai fini della compliance alla legge 262/2005;

3. DEFINIZIONI

Ai fini di cui alla presente Policy i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

- a) **Gruppo**, si intendono le società appartenenti al Gruppo Interpump [VALUTARE SE SPECIFICARE]
- b) **Segnalazioni**, si intende qualsiasi notizia, ancorchè anonima, riguardante (i) sospette/presunte violazioni della legge penale e/o (ii) comportamenti o pratiche non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico di Interpump Group S.p.A., dal Modello di Organizzazione e Gestione adottato da ciascuna società appartenente al Gruppo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 nonché dall'assetto procedurale proprio del Gruppo. Con riferimento a tale ultimo punto si segnalano a titolo non esaustivo:
 - Manuale di Gestione ambientale;
 - Manuale di Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - Procedure adottate ai fini di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - Procedure inerenti la gestione e la sicurezza dei sistemi informatici;
 - Procedure relative alla gestione contabile e finanziaria e redatta ai fini della *compliance* alla L. 262/2005;
- c) **Segnalante**, si intende il soggetto che effettua la Segnalazione sia esso dipendente (incluso il *top management*), collaboratore, componente degli organi sociali, terzo (*partner*, cliente, fornitore, consulente, collaboratore) e, in generale, chiunque sia in relazioni d'affari con il Gruppo;
- d) **Organismo di Vigilanza ("OdV")**, si intende l'organismo nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- e) **Responsabile dell'Internal Audit ("IA")**, si intende l'incaricato a svolgere l'attività indipendente ed obiettiva di *assurance*, finalizzata a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di *corporate governance* a migliorare e, quindi, l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione aziendale.

4. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI WHISLEBLOWING

4.1. MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Sono attivi dei canali di comunicazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e la corretta gestione delle relative Segnalazioni (ancorchè anonime).

Le Segnalazioni devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza mediante i seguenti canali:

- via mail all'indirizzo: organismodivigilanza@interpumpgroup.it;
- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Interpump Group S.p.A., Organismo di Vigilanza, via E. Fermi, 25 - 42049 S. Ilario d'Enza, Reggio Emilia;
- verbalmente;

4.2. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La denuncia deve riguardare presunte violazioni, che il Segnalante ritenga altamente probabile si siano verificate (c.d. segnalazione in "buona fede") che possono determinare, in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine al Gruppo.

La denuncia può pervenire anche in forma anonima.

Il Segnalante deve circostanziare la Segnalazione fornendo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza.

Pertanto è importante che il Segnalante:

- riporti, in modo chiaro, completo e circostanziato, dove e quando sono accaduti i fatti segnalati;
- indichi generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato;
- indichi eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indichi/fornisca eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della denuncia;
- fornisca ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

4.3. COMPITI E RESPONSABILITÀ

Il Responsabile dell'Internal Audit è responsabile dell'applicazione, aggiornamento e modifica della presente Policy.

L'Organismo di Vigilanza è incaricato di ricevere e gestire le Segnalazioni oggetto della presente Policy.

L'Organismo di Vigilanza è responsabile:

- della verifica/analisi preliminare delle Segnalazioni (ancorchè anonime) ricevute, finalizzata a valutarne i presupposti nonché a valutare l'eventuale avvio di ulteriori approfondimenti;
- della decisione di procedere o meno con ulteriori verifiche ovvero con la successiva fase di accertamento. A tale riferimento, a conclusione della fase di verifica preliminare, l'Organismo di Vigilanza classifica le Segnalazioni analizzate in:
 - Segnalazioni di tipo A: ossia quelle Segnalazioni circostanziate e rilevanti che rendono necessario un intervento (di approfondimento o di *remediation*) tempestivo (entro le 48 ore);
 - Segnalazioni di tipo B: ossia quelle Segnalazioni circostanziate e rilevanti che rendono necessario un intervento (di approfondimento o di *remediation*) urgente (entro 5 giorni lavorativi);
 - Segnalazioni di tipo C: ossia quelle Segnalazioni circostanziate e rilevanti che rendono necessario un intervento (di approfondimento o di *remediation*) non urgente (entro 10 giorni lavorativi);
 - Segnalazioni N.A.: ossia quelle Segnalazioni non attendibili da archiviare (quelle prive di indicazioni sufficienti/rilevanti per procedere con ulteriori approfondimenti);
 - Segnalazioni in "mala fede": ossia quelle Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare altri soggetti da inoltrare alle funzioni competenti per la definizione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti del Segnalante.

Laddove la segnalazione risulti da approfondire, l'Organismo di Vigilanza attiva la fase di accertamento trasmettendo la documentazione ricevuta alle funzioni che egli stesso riterrà di voler coinvolgere.

Sarà cura delle strutture incaricate effettuare tutte le verifiche necessarie ed inviare all'Organismo di Vigilanza una relazione inerente le attività di indagine svolte e l'esito degli accertamenti effettuati.

Sulla base degli elementi informativi forniti l'Organismo di Vigilanza valuta:

- se procedere con l'archiviazione della Segnalazione per assenza oggettiva di comportamento illecito, irregolarità ovvero evidenti e/o ragionevoli presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;
- se avviare un intervento di *audit* ovvero di *fraud investigation*;
- se è necessario coinvolgere l'Autorità Giudiziaria;
- se è necessario coinvolgere organi amministrativi o autorità indipendente investite di funzioni di vigilanza e controllo (es. Consob);
- se e quali funzioni aziendali coinvolgere in caso di Segnalazione in "mala fede" per la definizione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti del Segnalante.

In caso di accertata fondatezza della Segnalazione, Interpump Group S.p.A. adotta gli opportuni provvedimenti e le necessarie azioni a tutela dell'Azienda.

E' responsabilità dell'Organismo di Vigilanza valutare l'opportunità di fornire o meno riscontro al Segnalante.

E' cura dell'Organismo di Vigilanza garantire:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di istruttoria;
- la conservazione della documentazione inerente le Segnalazioni e le relative attività di verifica, in appositi archivi cartacei/informatici, con gli opportuno livello di sicurezza/riservatezza;
- la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto delle procedure privacy vigenti in Azienda.

Le funzioni coinvolte nelle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione previste dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

E' tutelato ai sensi della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni.¹

Fermi restando gli obblighi di tempestiva informativa al verificarsi di determinati eventi, l'Organismo di Vigilanza assicura un flusso riepilogativo annuale sulle segnalazioni pervenute e gestite:

- al Consiglio di Amministrazione;
- al Collegio Sindacale;
- al Comitato controllo rischi;
- alla Società incaricata della revisione legale dei conti.

4.4. GARANZIE E PRINCIPI

¹ Per quanto riguarda la tutela del trattamento dei dati personali e la conseguente informativa privacy si rimanda agli allegati 1 e 1-bis

Ciascuna società appartenente al Gruppo assicura la presa in carico, nei modi sopra descritti, di tutte le Segnalazioni con le caratteristiche di cui al Paragrafo 4.2 ancorchè le stesse siano rese in forma anonima.

Ciascuna società appartenente al Gruppo assicura la riservatezza delle informazioni in ogni contesto successivo alla Segnalazione, nonché l'anonimato del Segnalante con ciò escludendo il rischio di ritorsioni e/o discriminazioni a carico di chi effettua la Segnalazione.

Ciascuna società appartenente al Gruppo assicura che, nei confronti del Segnalante, non siano consentiti atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Per misure ritorsive e discriminatorie si intendono tutte le azioni disciplinari ingiustificate ed ogni altra forma di ritorsione che determini un downgrade delle condizioni di lavoro.

La violazione dell'obbligo di riservatezza ovvero il compimento di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

È altresì vietata ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione.

Fermo restando quanto sopra, sono comunque fonte di responsabilità, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare altri soggetti (cd "Segnalazioni in malafede").

5. DESTINATARI DELLA POLICY

La presente policy ha la massima diffusione possibile.

A tal fine, viene resa disponibile sull'intranet aziendale, affissa nelle bacheche ed inviata a tutti i dipendenti di Interpump Group S.p.A. e delle società del Gruppo in possesso di indirizzo email.

Le modalità di contatto dell'Organismo di Vigilanza sono altresì rese disponibili sul sito internet aziendale (www.interpumpgroup.it).

L'Organismo di Vigilanza individua le più opportune iniziative per assicurare la massima diffusione della presente normativa ed il corretto recepimento dei suoi contenuti.

6. ENTRATA IN VIGORE

La presente procedura entra in vigore a partire dal 18 marzo 2016.

TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti in applicazione della presente procedura sono trattati nel rispetto della vigente normativa privacy (D.Lgs 196/03). In particolare, le Società del Gruppo Interpump (di seguito le “Società”) garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati, seguendo le disposizioni nel seguito riportate.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del D.Lgs 196/03, i dati personali di cui le Società vengono a conoscenza ai fini della presente procedura devono essere:

- limitati a quelli strettamente e obiettivamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la relativa gestione;
- trattati lecitamente e secondo correttezza.

Inoltre, è fatto obbligo che:

- tutte le funzioni/posizioni organizzative del Gruppo e delle relative Società controllate interessate dalla ricezione e trattamento delle segnalazioni, assicurino l’assoluta riservatezza delle persone segnalanti. Nel merito si ribadisce che, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico, il segnalante in buona fede è sempre tutelato contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e che è in ogni caso assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge);
- l’Organismo di Vigilanza renda disponibile agli interessati l’informativa privacy di cui all’allegato 1-bis, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura;
- l’Organismo di Vigilanza comunichi ai soggetti terzi, non in rapporti d’affari diretti o indiretti con il gruppo, che i loro dati personali sono trattati in relazione ad una segnalazione pervenuta, solo qualora non sussista il rischio che, comunicando tale informazione, si comprometta la capacità di verificare la fondatezza della segnalazione;
- non siano fornite al segnalato indicazioni sull’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- nell’ambito del procedimento disciplinare, eventualmente promosso nei confronti del soggetto denunciato, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa del soggetto denunciato.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) Interpump Group S.p.A. fornisce, qui di seguito, l'informativa sui trattamenti dei dati personali dei segnalanti, segnalati ed eventuali altri soggetti terzi coinvolti ("Interessati"), effettuati dalla stessa in relazione alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla "Policy gestione segnalazioni" di Interpump.

1) Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

I dati personali degli interessati sono trattati per le finalità connesse all'applicazione della procedura sopra citata e per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

2) Modalità e logica del trattamento

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

3) Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei Suoi dati personali è il legale rappresentante Dr. Fulvio Montipò.

Il Responsabile dei trattamenti medesimi è il Dr. Maurizio Montanari.

4) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Oltre che dai soggetti interni di cui al precedente punto 3) alcuni trattamenti dei dati personali degli interessati potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ivi incluse le società del Gruppo. In tal caso gli stessi soggetti saranno individuati come autonomi Titolari oppure designati come Responsabili o Incaricati del trattamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In ogni caso ai Responsabili o agli Incaricati Interpump fornirà adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Tali soggetti, che in alcuni casi possono avere sede anche all'estero, sono ricompresi nelle seguenti categorie:

- Consulenti (Organizzazione, Contenzioso, Studi Legali, ecc.);
- Società incaricate dell'amministrazione e gestione del personale, della conservazione dei dati personali dei dipendenti, dello sviluppo e/o esercizio dei sistemi informativi a ciò dedicati;
- Società incaricate per la gestione degli archivi aziendali, ivi inclusi i dati personali dei dipendenti cessati dal servizio;
- Società di Revisione/auditing;
- Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative.

5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)

L'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano - fatto salvo quanto riportato nell'allegato 1 della vigente procedura - e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice privacy, rivolgendosi al Responsabile del trattamento indicato al precedente punto 3). Allo stesso modo può chiedere l'origine dei dati, la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.